

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 2 "Personale Convenzionato SSR"

Prot./Servizio 2/n. 95572

Palermo, 14 DIC. 2015

Oggetto: Legge 30/10/2014 n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Campo di applicazione art. 14

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali

Ai Responsabili
Dipartimento Cure Primarie
Aziende Sanitarie Provinciali

e, p.c. Alle OO.SS. di categoria

LORO SEDI

Com'è noto a far data 25/11/2015 ha trovato applicazione l'art. 14 della Legge n. 161 del 30/10/2014 in oggetto generalizzata, contenente "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185" che al comma 1 testualmente recita: "*Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e il comma 6 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*".

Essendo stati espressi da parte di diverse Aziende Sanitarie Provinciali dubbi interpretativi e perplessità in ordine alla applicabilità della disposizione in esame al personale medico convenzionato con il S.S.N., si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, procedendo ad una preliminare disamina del contesto normativo.

Come sopra specificato l'art. 14 comma 1 della Legge n. 161/14, ha previsto l'abrogazione dei sottoindicati articoli che disponevano rispettivamente:

X

- art. 41 comma 13 della del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133: *“Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle aziende del servizio sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.”*;

- art. 17 comma 6 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 : *“Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del servizio Sanitario Nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”*.

Come si evince dalla disamina delle disposizioni in parola, le stesse sono riferite al personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti del quale è stata disposta l’abrogazione di quelle disposizioni che prevedevano una deroga all’applicazione agli stessi delle disposizioni in materia di “Durata massima dell’orario di lavoro” (art. 4 D.L.vo n.66/03) e di “Riposo giornaliero” (art. 7 D.L.vo n. 66/03); infatti le espressioni letterali nelle stesse contenute definiscono principi ed istituti quali l’orario di lavoro, il periodo di riposo giornaliero e settimanale, i limiti del lavoro straordinario riferibili direttamente alla categoria dei lavoratori dipendenti dell’Area Dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne in particolare la questione relativa all’applicabilità della norma in oggetto al personale convenzionato, è necessario premettere che il rapporto di convenzionamento tra le Aziende Sanitarie Territoriali e i Medici di Medicina Generale - Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale - disciplinato dall’art. 48 della L.n. 833/78 e dagli Accordi Collettivi Nazionali, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero- professionale “parasubordinato” ; il suddetto rapporto, definito “autonomo” dagli AA.CC.NN., si svolge su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo.

Pertanto, come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18975/2015, detto rapporto di lavoro esula dall’ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d’opera professionale, sia pure con i


connotati della collaborazione coordinata e continuativa. Secondo la giurisprudenza costante della Corte il rapporto di lavoro parasubordinato è soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, tranne nelle ipotesi, del tutto eccezionale, in cui la legge espressamente prevede l'estensione al rapporto di lavoro parasubordinato delle garanzie tipiche del lavoro subordinato.

Infine si evidenzia che anche l' "atto di indirizzo per l'attuazione del disposto dell'articolo 14 comma 1 della L. 30/10/2014 n. 161" emanato dal Comitato di settore comparto regioni- Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 4 novembre 2015, si rivolge esclusivamente al personale dipendente del ruolo sanitario del S.S.N.; infatti fa esplicito riferimento alla necessità di una tempestiva apertura delle trattative tra l'ARAN e le OO.SS. al fine di pervenire ad una nuova disciplina contrattuale che introduca le necessarie deroghe alle disposizioni contenute nel D.L.vo 66/03, pur nel rispetto dei principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori, indicando a tal fine le aree della contrattazione della dirigenza medica veterinaria ed SPTA e l'area del Comparto.

Per le motivazioni sopra espresse, atteso che la norma in esame non fa alcun riferimento ai rapporti di lavoro in convenzione con il S.S.R. , si ritiene di poter affermare che le disposizioni di cui all'art. 14 comma 1 della Legge n. 161/04, espressamente riferite al personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale non si estendono al personale medico convenzionato con il S.S.N.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Gaetano Chiaro)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(D.ssa Antonella Di Stefano)



Giovanni Baldo Gucciardi